



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

1° - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE DETERMINAZIONE n. 1740 Del 12/12/2023

OGGETTO:SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG 9029368630

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023 – 2025;
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 17/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023 – 2025;
- Visto il decreto del Sindaco n. 136 del 16/09/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 1° Settore "Finanziario Commercio Personale", composto, tra gli altri, dal Servizio Imposte, Tasse e Tributi, alla Dott.ssa Antonella Bugliani e la successiva Delibera di Giunta Comunale n° 321 del 20/09/2023 con la quale la Dott.ssa Antonella Bugliani è stata nominata "Funzionario Responsabile dei tributi comunali" a seguito del pensionamento in data 31 agosto 2023 del Ragioniere Destro Gino, già nominato funzionario responsabile dei tributi;
- Vista la determinazione n° 1352 del 26/10/2023 della Dirigente del 1° Settore con la quale è stato conferito per un anno all'Avv. Marina Vannucci l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) del "Servizio contenzioso tributario e affari legali";
- Tenuto conto che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
- Considerato che l'affidamento del servizio di riscossione a società esterna iscritta all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 sia necessario nonché strumento maggiormente efficace ed efficiente, sia perché il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e i sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente ed in tempi brevi le complesse operazioni di recupero coattive, sia perché gli

strumenti che la legge ha previsto per i Concessionari sono molto più celeri ed efficaci degli strumenti di riscossione coattiva che potrebbe utilizzare l'Avvocatura civica -sempre che venisse incrementata in termini di risorse umane e strumentali- rivolgendosi all'autorità giudiziaria;

- Preso atto che nell'anno 2021 il Comune di Forte dei Marmi decideva di intraprendere un percorso di contrasto all'evasione dei tributi e pertanto, non avendo al proprio interno risorse umane e sistemi informatici necessari per lo svolgimento dell'attività di riscossione, decideva di effettuare una consultazione tra gli operatori di mercato specializzati nella riscossione;

-Preso atto che a seguito di detta consultazione veniva presentata l'offerta economica quantificata in € 133.999,99 da parte di Area srl di Mondovì, società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni;

-Richiamata la determinazione n° 1350 del 20/12/2021 avente ad oggetto "affidamento in concessione del servizio di riscossione di ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente-CIG 9029368630" con la quale veniva affidato – con la sopra citata procedura di affidamento diretto- il servizio di riscossione alla società Area srl di Mondovì (CF: 02971560046) con un impegno totale a titolo di spesa presunta di € 133.999,99 sul capitolo di spesa 552/00 "Affidamento Servizi a Terzi" così suddivisa: € 74.000 anno 2021 impegno n° 3517, € 24.000 anno 2022 impegno n° 143, € 35.999,99 anno 2023 impegno n° 45; nonché un impegno di € 10.000 a titolo di spese postali sul capitolo di spesa 480/04 "Spese Postali" del bilancio 2021 impegno n° 3516;

-Richiamata la convenzione sottoscritta con Area srl in data 17/02/2022 nella quale si specificava l'oggetto del servizio, la durata, i corrispettivi ed i pagamenti, precisando che *"resta inteso che sarà in ogni caso cura del concessionario espletare tutte le fasi della lavorazione forzata delle posizioni fino ad allora (31/12/2022) affidate e non prescritte anche dopo tale data;*

-Richiamata ancora la convenzione nella parte in cui sotto la voce *"art.3-corrispettivi e pagamenti"* precisa il corrispettivo economico del servizio (al netto dell'iva) secondo la normativa vigente:

-aggio del 9% sulle somme effettivamente riscosse; fisso a patica € 6,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni anagrafica gestita; ricerche anagrafiche € 5,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata e documentata; spese esecutive, cautelari e per procedure concorsuali poste a carico dell'Ente ma addebitate al contribuente; spese gestione piani di rateizzazione; spese postali e/o notificazioni a carico dell'Ente con addebito al contribuente secondo le disposizioni dell'art. 2 DM 12/09/2012 o delle tariffe applicate al servizio postale universale;

-Richiamata la determinazione n° 1421 del 02/12/2022 con la quale, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e a seguito dell'emergenza epidemiologica per Covid-19 che aveva comportato uno slittamento effettivo delle prestazioni affidate, si rendeva necessario – su richiesta di Area srl- una proroga temporale del servizio di riscossione per sei mesi e fino al 30/06/2023;

-Considerato che è onere della concessionaria del servizio espletare tutte le fasi della lavorazione forzata delle posizioni, anche se il termine della convenzione già prorogato è scaduto;

-Considerato che Area srl ha ben operato: infatti l'utilizzo dell'istituto del pignoramento presso terzi (in particolar modo presso Istituti di Credito, Enti Pensionistici, Datori di Lavoro) e dello strumento cautelare del fermo amministrativo hanno indotto i contribuenti morosi a pagare il dovuto, anche utilizzando procedure di rateizzazione gestite direttamente da Area srl;

-Considerato che l'Ufficio Tributi, a mezzo della nuova Responsabile dell'Ufficio e dell'Avv. Vannucci quale titolare di Elevata Qualificazione, ad ottobre 2023 ha richiesto un report ad Area srl, al fine di verificare le entrate dell'Ente e quantificare la somma effettivamente spesa per la concessionaria;

-Esaminata la documentazione inviata da Area srl a novembre 2023 dalla quale si evince una percentuale di somme incassate fuori da ogni aspettativa, considerato il fatto che si trattava di tributi anche molto datati e quindi di difficile esigibilità;

Nello specifico:

Risulta una percentuale di incasso del 25% quale media degli incassi tra ici/imu/tasi e tares/tari;

Risultano somme incassate a titolo di tributi e spese varie ad oggi per € 1.917.224,93;

Risulta un fatturato di Area srl di € 157.146,25 oltre iva per un totale di € 188.930,99 (di cui tre fatture emesse da Area srl ad agosto e settembre 2023 per un totale di € 37.823,55 oltre iva non ancora saldate dal Comune) e risultano somme a carico dei contribuenti effettivamente versate all'Ente per € 132.401,93;

-Ritenuto quindi che a fronte di una spesa presunta come da affidamento di € 133.999,99 ad oggi il costo effettivo del servizio a carico del Comune di Forte dei Marmi per la riscossione di Area srl ammonta ad € 56.529,06;

-Considerato che nel limite massimo di spesa per l'affidamento di € 133.999,99 doveva essere computato sono l'onere gravante sull'Ente al netto dei costi rimborsati dai contribuenti paganti e che invece il trattamento contabile non ha considerato il rimpinguamento delle somme a seguito degli incassi avvenuti, ciò rendendo ad oggi necessario impegnare nuovamente sul capitolo 552/00 "Affidamento Servizi a Terzi" la somma di € 77.470,93, quale differenza tra la presunta spesa del servizio e il costo effettivo del servizio fino ad oggi (€ 133.999,99 -56.529,06);

-Visto quindi che il costo effettivo del servizio di Area srl ad oggi è costato al Comune € 56.529,06 e che è possibile impegnare ancora la somma di € 77.470,93 consentendo la convenzione al concessionario di espletare tutte le fasi della lavorazione forzata delle posizioni affidate;

-Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché il vigente Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 07/07/2020;

-Richiamata la normativa sulla riscossione coattiva;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Riconosciuta la propria la competenza ai sensi dell'art. 107 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di dare atto che a fronte di una spesa presunta come da affidamento di € 133.999,99 ad oggi il costo effettivo del servizio a carico del Comune di Forte dei Marmi per la riscossione di Area srl ammonta ad € 56.529,06;
- Di impegnare conseguentemente la somma di € 77.470,93 con copertura al capitolo 552/00 "Affidamento Servizi a Terzi" bilancio 2023.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.999		01.04	55200		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1731	N. 3820	€ 77.470,93	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AREA SRL
Codice Fiscale: **02971560046** - P.Iva: **02971560046**

Descrizione Impegni Assunti

**SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE
SPONTANEAMENTE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG 9029368630**

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005